Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati e sanzioni ambientali

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 2790
del 17/06/2015

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Patrizia Prignani

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio DP0404 Dipartimento quale centro di responsabilita'
in data 19/06/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2790 del 19/06/2015

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4727 del 30/06/2010 ai sensi del D. Lgs. 152/2006 rilasciata alla Societa' Buzzi Unicem S. p. A. Sede legale: Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL) per lo stabilimento sito in Via per Sant'Angelo Romano 14 - 00012 Guidonia Montecelio (RM).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Patrizia Prignani;

Premesso che con D.D. R.U. 4727 del 30/06/2010 la società Buzzi Unicem S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: codice 3.1 a) Industria dei prodotti minerali – Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

Visti:

- la direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che stabilisce le norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provenienti da attività industriali;

- il Titolo III – bis Parte II del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" aggiornato dal D. Lgs. 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", con particolare riferimento all'art. 29-nonies;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le "modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n° 59;

- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007 (supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007);

- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;

- la Parte IV del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- il Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

- la Decisione della Commissione 955_2014 che modifica la decisione 200/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116;

- la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia;

- la Deliberazione della Regione Toscana n° 885 del 18 ottobre 2010 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 27/10/2010);

- il D.G.R. 2 febbraio 2012 n. IX/2970 della Regione Lombardia;

- il D.G.R. 5 aprile 2011 n. 648 della Regione Puglia;

- la nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2008 PG n. 187404;

- il D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547 della Regione Marche;

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;

- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.";

Preso atto che,

- con determinazione n. A06202 del 30/07/2013 la Regione Lazio si è espressa in merito alla "Pronuncia di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Progetto "Recupero come materia di rifiuti non pericolosi nella cementeria della Buzzi Unicem SpA di Guidonia", Comune di Guidonia Montecelio (RM) Proponente: Buzzi Unicem SpA", escludendo il progetto dalla procedura di VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nel citato atto la Regione Lazio stabilisce che le prescrizioni elencate nella relazione istruttoria dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;
- nella DD A06202 del 30/07/2013 sono presenti prescrizioni (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20) relative all'utilizzo di codici CER non contemplati nel presente atto e di cui, pertanto, non si tiene conto, rinviandone il recepimento all'eventuale atto di autorizzazione dei medesimi codici CER;
- nella DD A06202 del 30/07/2013 sono presenti prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori che fanno riferimento a normative non sostituite dalla Autorizzazione Integrata Ambientale e per le quali si rinvia alla medesima DD non potendole inserire nell'Allegato Tecnico all'AIA dello Stabilimento Buzzi di Guidonia Montecelio;
- con nota 31/14/DAI/GU/DC/AF/ms del 19/02/2014 (al ns protocollo 28642 del 04/03/2015) la società Buzzi Unicem S.p.A. ha presentato la richiesta di modifica per attività di "Recupero come materia di rifiuti non pericolosi" con l'introduzione delle tipologie di rifiuti sottoposte a parere di assoggettabilità a VIA, elencate nell'Allegato 1 alla presente Determina;
- con nota al ns protocollo 46246 del 03/04/2014 è stata convocata la Conferenza di Servizi Preliminare (di seguito CdS) ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 per il giorno 7 maggio 2014;
- con nota 54/14/DAI/GU/DC/AF/ms del 04/04/2014 (al ns protocollo 48557 del 09/04/2014) la

società Buzzi Unicem S.p.A. ha comunicato che l'introduzione dei nuovi codici di rifiuti sarà oggetto di opportune prove industriali i cui risultati saranno inoltrati alla Città metropolitana prima della definitiva introduzione nel ciclo produttivo;

- con nota 28500 del 15/04/2014 (al ns protocollo 54594 del 24/04/2014), Arpa Lazio precisa che si esprimerà relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC) solo a seguito dell'inquadramento della modifica e che ritiene opportuno fornire una stima previsionale delle emissioni che si verrebbero a generare dalle operazioni di recupero (R5), anche in considerazione del fatto che l'aumento complessivo dei rifiuti è stimabile nell'ordine del 50%;

Considerato che nella determinazione di verifica di assoggettabilità a VIA n. A06202 del 30/07/2013 della Regione Lazio è prescritto che il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA risulta essere condizionato alla predisposizione del progetto di interventi di mitigazione a verde e che i documenti relativi dovranno essere prodotti presso l'Area VIA VAS della Regione Lazio per gli opportuni riscontri prima del rilascio dei titoli autorizzativi alle operazioni di recupero e che a tal proposito:

- con nota 53/14/DAI/GU/DC/AF/ms del 03/04/2014 (al ns protocollo 49328 del 10/04/2014) la società Buzzi Unicem SpA ha comunicato che ha sempre eseguito opere specifiche di mitigazione tramite piantumazione e sistemazione a verde di aree sia interne che lungo il perimetro dello stabilimento, allegando anche report fotografico;

- con nota al ns protocollo 69582 del 28/05/2014 la Città metropolitana di Roma Capitale sollecita la Regione Lazio – Area VIA e VAS ad esprimersi in merito agli interventi di piantumazione e sistemazione aree verdi messi in atto dalla Buzzi Unicem SpA per lo stabilimento di Guidonia, in quanto l'espressione del parere è condizione indispensabile al proseguio dell'iter istruttorio della modifica;

- con e-mail al ns protocollo 72489 del 04/06/2014 la Regione Lazio evidenzia che, in merito alla nota 53/14/DAI/GU/DC/AF/ms del 03/04/2014, è necessario produrre degli elaborati che illustrino compiutamente tutte le opere di mitigazione a verde esistenti, in corso, da realizzare e se possibile da incrementare;

- con nota al ns protocollo 72693 del 04/06/2014 la Città metropolitana di Roma Capitale ha richiesto alla società Buzzi Unicem SpA di integrare quanto già prodotto sulle opere di sistemazione aree verdi;

- con nota 138/14/DAI/GU/DC/AF/ms del 04/07/2014 (al ns protocollo 92635 del 07/07/2014) la società Buzzi Unicem SpA ha trasmesso le integrazioni richieste;

- con nota al ns protocollo 96892 del 14/07/2014 la Città metropolitana di Roma Capitale ha trasmesso alla Regione Lazio – Area VIA e VAS le integrazioni di cui al punto precedente;

- con nota 463490 del 12/08/2014 (al ns protocollo 110011 del 12/08/2014) la Regione Lazio, preso atto delle integrazioni trasmesse dalla Buzzi Unicem SpA, ha espresso nulla osta per il prosieguo amministrativo;

Considerato, altresì, che nella determinazione di verifica di assoggettabilità a VIA n. A06202 del 30/07/2013 della Regione Lazio è prescritto che il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA risulta essere condizionato alla verifica in sede di iter autorizzativo degli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera (in particolare non variazione significativa del quadro emissivo, idoneità dei

limiti e del numero dei parametri chimici da monitorare) e che a tal proposito:

- nella CdS del 07/05/2014, data lettura del parere di Arpa Lazio 28500 del 15/04/2014, è stata avallata la proposta della società Buzzi Unicem S.p.A. in merito alla valutazione delle emissioni in atmosfera tramite prove industriali, stabilendone le modalità di conduzione;

- con nota 38231 del 26/05/2014 (al ns protocollo 69460 del 26/05/2014) Arpa Lazio ha comunicato che l'eventuale partecipazione di Arpa Lazio, compatibilmente con gli impegni istituzionali pianificati e la disponibilità di risorse umane dell'Agenzia, sarebbe stata finalizzata esclusivamente alla verifica delle modalità di svolgimento della prova prevista dalla ditta;

- con nota 112652 del 26/08/2014 la Città metropolitana di Roma Capitale, preso atto della nota 463490 del 12/08/2014 (al ns protocollo 110011 del 12/08/2014) della Regione Lazio, ai fini della verifica che l'introduzione dei rifiuti nel forno di cottura per la produzione di clinker non determini significative modifiche al quadro emissivo, ha autorizzato l'avvio delle prove industriali, così come stabilito nella CdS del 07/04/2014, con prescrizioni;

Considerato, infine, che la società Buzzi Unicem S.p.A. ha ritenuto, per il momento, di effettuare le prove solo sui due codici CER 16.11.06 e CER 19.08.14; in particolare:

- con nota 189/14/DAI/GU/DC/AF/ms del 02/10/2014 (al ns protocollo 131425 del 03/10/2014) la società Buzzi Unicem SpA ha comunicato che nei giorni 21-22-23 ottobre 2014 avrebbe messo in atto la prova industriale per il recupero a caldo del rifiuto non pericoloso **CER 16.11.06 "*Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura*"**;

- con nota 227/14/DAI/GU/DC/AF/ms del 03/12/2014 (al ns protocollo 164327 del 04/12/2014) la società Buzzi Unicem SpA ha comunicato che nei giorni 18-19 dicembre 2014 avrebbe messo in atto la prova industriale per il recupero a caldo del rifiuto non pericoloso **CER 19.08.14 "*Fanghi da trattamento acque di processo*"**;

- con nota 92380 del 04/12/2014 (al ns protocollo 164382 del 04/12/2014), Arpa Lazio ha comunicato che personale dell'Unità Emissioni, nelle date del 21-23/10/2014, ha effettuato sopralluogo e prelievo presso la Buzzi;

- con nota 09/15/DAI/GU/DC/AF/ms del 21/01/2015 (al ns protocollo 7463 del 21/01/2015) la società Buzzi Unicem SpA ha trasmesso i risultati della prova industriale che ha riguardato il recupero a caldo del rifiuto non pericoloso **CER 16.11.06 "*Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura*"**;

- con nota 15/15/DAI/GU/DC/AF/ms del 29/01/2015 (al ns protocollo 11769 del 29/01/2015) la società Buzzi Unicem SpA ha trasmesso i risultati della prova industriale che ha riguardato il recupero a caldo del rifiuto non pericoloso **CER 19.08.14 "Fanghi da trattamento acque di processo"**;

- con nota 42/15/DAI/GU/DC/AF/ms del 27/02/2015 (al ns protocollo 27764 del 02/03/2015) la società Buzzi Unicem SpA ha trasmesso alcune integrazioni;

- con nota 42812 del 30/03/2015 la Città metropolitana di Roma Capitale, coerentemente a quanto stabilito dalla CdS del 07/05/2015, ha convocato la CdS il giorno 16/04/2015 per l'analisi dei risultati delle prove industriali;

- nella CdS del 16/04/2015, preso atto dell'assenza di Arpa Lazio e della necessità di acquisire l'opportuna valutazione tecnica, viene proposto di rinviare la seduta al 30/04/2015;

- con nota 55702 del 24/04/2015 la Città metropolitana di Roma Capitale ha convocato la CdS per il giorno 30/04/2015;

Preso atto dei verbali delle CdS del 16/04/2015 e 30/04/2015 con particolare riferimento al verbale della seduta del 30 aprile 2015 nel corso della quale la stessa Conferenza, su proposta di Arpa Lazio, ha determinato di rinviare all'Autorità competente la valutazione giuridica circa la sostanzialità o meno della modifica proposta relativa al recupero dei rifiuti, esclusivamente in merito ai due codici CER oggetto del verbale stesso (16.11.06 e 19.08.14) in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni normative esistenti a livello nazionale anche in altre Regioni;

LIMITATAMENTE AL RECUPERO A CALDO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CER 16.11.06 "*Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura*" e CER 19.08.14 "Fanghi da trattamento acque di processo",

visto che Arpa Lazio non ha ritenuto di rilasciare il parere di carattere tecnico sulle prove industriali, necessario a verificare se la modifica richiesta possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, ma ha dichiarato tra l'altro, come da verbale del 30 aprile 2015, che *"Arpa non è soggetto competente, dal punto di vista amministrativo, ad espirmersi sulla sostanzialità delle modifica agli impianti soggetti ad AIA….e propone di effettuare una valutazione in via teorica";*

che dall'analisi degli stessi, così come presentati dalla Società, non si evincono effetti negativi e significativi sull'ambiente;

si ritiene necessario valutare la significatività o meno della modifica proposta, basandosi esclusivamente su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

preso atto inoltre che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma che, come citato in premessa, è possibile far riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica;

che tali regolamenti presentano un impianto omogeneo nel trattare la materia e solo qualche specifica difformità che non incide nel caso di specie;

nell'intento di assicurare condizioni omogenee a livello nazionale di trattamento degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC, si ritiene di valutare la sostanzialità o meno della modifica facendo riferimento ai citati Regolamenti Regionali i quali definiscono modifiche non sostanziali:

- la variazione nel sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA;

- introduzione di nuovi CER trattati compatibili con il processo autorizzato in AIA;

considerato che la determinazione di verifica di assoggettabilità a VIA n. A06202 del 30/07/2013 della Regione Lazio ha escluso il progetto in esame dalla procedura di Valutazione di impatto

ambientale, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

- visto che l'utilizzo dei due codici CER innanzi citati nella produzione comporta, di fatto, anche una diminuzione della produzione di rifiuti prodotti nello stabilimento da inviare in discarica;

Ritenuto che

la modifica proposta dalla società Buzzi Unicem SpA sia da ritenersi, sulla base delle considerazioni innanzi citate, limitatamente al recupero a caldo dei rifiuti non pericolosi **CER 16.11.06 "*Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura*"** e **CER 19.08.14 "Fanghi da trattamento acque di processo"** una **modifica non sostanziale** ;

sia opportuno apportare modifiche e integrazioni alla AIA R.U. 4727 del 30/06/2010, rimandando a un successivo atto, attualmente in fase in istruttoria, l'aggiornamento complessivo dell'Allegato Tecnico e del PMeC;

ritenuto, altresì, ai fini della più cautelativa analisi degli effetti sulle matrici ambientali, di rinviare l'istruttoria relativa all'istanza di introduzione dei restanti codici CER indicati nell'allegato 1 al procedimento di riesame dell'AIA che, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 29 octies del D.lgs 152/06 dovrà, comunque, essere avviato entro aprile 2017, fatte salve specifiche richieste della società Buzzi Unicem SpA;

Preso atto altresì:

- della determinazione n. A06202 del 30/07/2013 della Regione Lazio "Pronuncia di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Progetto "Recupero come materia di rifiuti non pericolosi nella cementeria della Buzzi Unicem SpA di Guidonia", Comune di Guidonia Montecelio (RM) Proponente: Buzzi Unicem SpA";

- della nota al ns protocollo 110011 del 12/08/2014 della Regione Lazio;

- dei verbali delle CdS del 16/04/2015 e 30/04/2015;

- dei pareri espressi dal Comune di Guidonia Montecelio acquisiti al ns protocollo n° 51094 del 16/04/2015 e n° 58705 del 30/04/2015 che si acquisiscono e si inseriscono nelle prescrizioni dell'Allegato Tecnico;

- della nota n° 44446 del 26/05/2015 con cui il Comune di Guidonia Montecelio conferma quanto espresso nei pareri sopra citati, ovvero l'obbligo che il recupero di materia avvenga esclusivamente per i rifiuti autoprodotti nell'impianto di Guidonia, sebbene la società Buzzi Unicem Spa in sede di CdS del 30 aprile 2015 avesse dichiarato la disponibilità a recuperare rifiuti prodotti esclusivamente da stabilimenti del gruppo Buzzi Unicem SpA;

- della nota prot. 49204 del 16 giugno 2015 recepita al protocollo con n. 86808 del 16 giugno 2014 con cui ARPA Lazio, in risposta alla nota prot. 79512 del 5 giugno 2015, con cui l'Autorità competente ha trasmesso copia delle modifiche apportate al PMeC per l'espressione del parere di competenza *"....rappresenta che Arpa Lazio, essendo già impegnata in numerose attività istituzionali espressamente demandatale dalla normativa vigente, non è in condizione di fornire il richiesto supporto istruttorio*";

Preso atto, infine, anche se non attinenti alla richiesta in esame:

- delle memorie trasmesse dal Comune di Fonte Nuova acquisite al ns protocollo n° 41971 del 27/03/2015, n° 43290 del 31/03/2015 e n° 51733 del 17/04/2015;

- della memoria acquisita al ns protocollo n° 51740 del 17/04/2015 dell'Associazione "Amici dell'Inviolata" onlus, del Comitato Cittadini Marco Simone-Setteville Nord, del Comitato Popolare Nord-Est Lazio e dell'USB Hinterland Romano;

- della memoria acquisita al ns protocollo n° 51743 del 17/04/2015 del Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle della Città di Guidonia Montecelio;

in quanto riferiti alla gestione di impianti non di competenza di questo Servizio (discarica Inviolata e impianto TMB), ad attività non oggetto del presente provvedimento (trattamento CSS) e a questioni di carattere generale non specificatamente attribuibili al procedimento in essere, mentre alcune osservazioni relative al piano del verde sono state recepite in quanto coerenti con la nota della Regione Lazio 110011 del 12/08/2014;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di **autorizzare** la società **Buzzi Unicem SpA** al **recupero a caldo** dei soli rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici **CER 16.11.06 "*Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura*"** e **CER 19.08.14 "Fanghi da trattamento acque di processo"** rispettivamente nella percentuale massima di 0,2% e 0,1% del materiale in ingresso secondo quanto descritto nella richiesta di modifica protocollo 28642 del 04/03/2015;

2. di **imporre** al Gestore le prescrizioni operative e le modifiche al PMeC riportate nell'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rimandando a un successivo atto, attualmente in fase di istruttoria, l'aggiornamento complessivo dell'Allegato Tecnico e del PMeC; in particolare:

- tenuto conto della determinazione n. A06202 del 30/07/2013 della Regione Lazio, della nota al ns protocollo 110011 del 12/08/2014 della Regione Lazio e della memoria acquisita al ns protocollo n° 51743 del 17/04/2015 del Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle della Città di Guidonia Montecelio è aggiunta la prescrizione n° **84** relativa alla manutenzione delle aree verdi; tale prescrizione nell'aggiornamento dell'AIA verrà inserita nel capitolo "Prescrizioni di carattere generale";
- tenuto conto dei pareri espressi dal Comune di Guidonia Montecelio (acquisiti al ns protocollo n°

51094 del 16/04/2015 e n° 58705 del 30/04/2015), dei verbali delle CdS del 16/04/2015 e 30/04/2015, della Determinazione della Regione Lazio n. A06202 del 30/07/2013 e delle problematiche riscontrate durante la prima prova industriale, come da note 202/14/DAI/GU/DC/AF/ms del 24/10/2014, 92380 del 04/12/2014 e 09/15/DAI/GU/DC/AF/ms del 21/01/2015 sono aggiunte **9** prescrizioni da n° **85** a **93**; tali prescrizioni nell'aggiornamento dell'AIA verranno inserite nel capitolo "Rifiuti". La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di modificarle sulla base dei risultati trasmessi da Arpa Lazio e dalla società Buzzi Unicem SpA in ottemperanza alla prescrizione n° **85**;

- tenuto conto dei verbali delle CdS del 16/04/2015 e 30/04/2015, della Determinazione della Regione Lazio n. A06202 del 30/07/2013, della nuova normativa dei rifiuti e della necessità di aggiornare alcune prescrizioni dell'Allegato Tecnico capitolo "Rifiuti" ottemperate, sono modificate le prescrizioni n° **62**, **64** (ottemperata, avendo la società Buzzi Unicem SpA presentato, nei tempi previsti dalla prescrizione stessa, istanza di verifica di assoggettabilità al procedimento di VIA con nota 166196 del 28/10/2010), **68**, **72** e **78**;

3. di **prendere atto** della planimetria C11bis_Rev.05 del 12/11/2014 – Stoccaggio materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti, rifiuti recuperati e combustibili; della tavola C07_rev.01 del 12/11/2014 – Schema a blocchi; della planimetria B22_Rev.02 del 11/02/2015 – Stoccaggio rifiuti e delle planimetrie "Aree verdi esistenti" e "Aree verdi future" che si allegano al presente atto e ne formano parte integrante;

4. di fare salve tutte le condizioni e le prescrizioni della D.D. 4727 del 30/06/2010 nei punti non trattati nel presente atto;

DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Guidonia Montecelio, all'Arpa Lazio – Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Via e VAS e all'ASL Roma G – Distretto di Guidonia;

2. di individuare il Dipartimento IV "Servizi di Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente", Servizio 4 "Procedimenti Integrati e Sanzioni Ambientali", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di una pubblica consultazione, secondo quanto stabilito dall'art. 29-quater, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO